

Capitolato speciale d'appalto

Art.1

(Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto:

- 1) il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata frequentanti le scuole dell'infanzia statali e paritarie, le scuole primarie e la scuola secondaria di I grado.

Gli alunni non residenti frequentanti le scuole ubicate nel territorio comunale saranno ammessi a fruire del servizio compatibilmente con le disponibilità dei posti sugli scuolabus e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, visto l'art.3, comma 1, lettera c) del Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997, la Circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997 n.23 e l'art.3 del Regolamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;

- 2) il servizio di trasporto per attività scolastiche (viaggi e gite d'istruzione);
- 3) il servizio di trasporto degli alunni per la partecipazione ad attività ricreative e/o culturali programmate dal Comune (es. colonia marina).

Per detti servizi di cui ai punti 1), 2) e 3), la ditta aggiudicataria utilizzerà l'automezzo di proprietà comunale Autobus tipo IVECO CC80E18M 86 targato AH759FK garantendo la presenza del conducente e dell'assistente alla vigilanza durante il servizio di trasporto scolastico.

Qualora si presenti la necessità per esigenze del personale (ferie, permessi, malattia, etc.), la ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di trasporto e di vigilanza degli alunni anche per gli altri mezzi adibiti al trasporto scolastico, di proprietà dell'Ente, che di seguito vengono indicati:

Autobus tipo IVECO A45E10 28 targa BM422ZL

Autobus tipo IVECO A50/E4/30A targa DN502SP

Autobus tipo IVECO A45101IG23 targato TE317338

Autobus tipo IVECO A006517CH12 targato EB806LC

Inoltre il presente appalto ha per oggetto:

- 4) la disponibilità, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, di uno o più mezzi con le caratteristiche indicate all'art.13 del presente capitolato, per l'effettuazione di sostituzioni nel caso di improvvisa indisponibilità di uno o più scuolabus di proprietà dell'Ente.

Art.2

(Durata dell'appalto)

La durata complessiva dell'appalto è fissata in 36 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva dello stesso.

I giorni effettivi di esecuzione dell'appalto sono quelli previsti dal calendario scolastico osservato da ogni singola scuola con interruzione delle festività natalizie, pasquali ed estive, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, etc.) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia, che verranno comunicate all'impresa aggiudicataria da parte dell'Ufficio Scolastico dell'Ente.

Qualora, alla data di scadenza del contratto, non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino alla individuazione del nuovo soggetto, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016.

Art.3

(Esecuzione anticipata del contratto)

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto esecutivo, salvo quanto previsto dall'art.32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016. Il responsabile dell'Area può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta esecutiva, per garantire l'avvio dei servizi nei tempi stabiliti dai calendari scolastici oppure quando la mancata esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico di garanzia del diritto allo studio ed integrazione scolastica dei minori. Il responsabile del Servizio autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che la giustificano.

L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Nei casi di cui sopra la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese.

Art.4

(Variazioni in corso di esecuzione)

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. n.50/2016 può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile dell'Area non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) in conseguenza di significativo aumento, diminuzione, variazione della domanda dei servizi cui l'Amministrazione stessa intende dare risposta nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità;
- d) in conseguenza di differenti scelte delle modalità di gestione dei servizi nel rispetto della normativa vigente ed applicabile agli enti locali.

In tali casi l'Amministrazione può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'esecutore, ai sensi comma 12 dell'art.106 del D. Lgs n.50/2016, è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal contraente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Ogni variante all'esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.1659, commi 1 e 2, del Codice Civile.

È facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, il contratto per esigenze dell'Amministrazione Comunale, ovvero su proposta della ditta aggiudicataria, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.

Art.5

(Natura del servizio)

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della normativa vigente (Legge n.146/1990 e ss.mm.ii.), la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

Le vertenze sindacali debbono avvenire nel rispetto della normativa vigente e l'impresa aggiudicataria, in caso di proclamazione di sciopero, deve attenersi alle disposizioni di cui all'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali.

L'appaltatore è tenuto a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale e si impegna assicurare, in qualsiasi circostanza, la regolarità e la continuità del servizio ai sensi delle norme vigenti, e a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.

In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che determinano modifiche temporanee dell'orario di inizio o termine delle lezioni, l'Amministrazione Comunale informa la ditta affidataria delle variazioni di orario con indicazione delle scuole interessate.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, per l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'appaltatore e ciò indipendentemente dalle penali a questo applicabili e fatto salvo il

risarcimento di ogni ulteriore danno. Per l'esecuzione d'ufficio, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere mediante ed urgente affidamento a terzi.

Art.6 **(Importo a base d'asta)**

L'importo dell'appalto posto a base d'asta per il servizio oggetto del presente capitolato di cui all'art.1, lettera 1), 2) e 3) ovvero il trasporto scolastico effettuato con l'automezzo comunale targato AH759FK viene determinato in € 153.540,00 (centocinquantatremilacinquecentoquaranta/00), IVA esclusa per l'intero periodo contrattuale come segue:

- € 85.500,00 corrispondente a circa n.1.500 ore/lavoro annue - comprensivo delle uscite didattiche, rientri pomeridiani, colonie estive - per € 19,00/ora pari al corrispettivo orario per la durata di mesi 36 (trentasei) per n.36 ore settimanali;
- € 68.040,00 corrispondente a circa n.1.260 ore/lavoro annue – comprensivo dei rientri pomeridiani, colonie estive - per € 18,00/ora pari al corrispettivo orario per la durata di mesi 36 (trentasei) per n.30 ore settimanali.

Il costo orario del personale autista è stato calcolato sulla base del CCNL delle Regioni e Autonomie locali, tenuto conto dell'inquadramento degli autisti scuolabus nella cat. B3.

L'importo per la figura di assistente scuolabus è stato determinato in base al costo orario del lavoro previsto per un operatore addetto all'infanzia con funzioni non educative (Cat. B1).

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura elettronica indirizzata al codice univoco ufficio UFAEPE, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Comune procederà alla rideterminazione del quadro economico dell'appalto e del costo orario da corrispondere all'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara in base all'offerta formulata.

Il prezzo a cui verrà aggiudicato l'appalto s'intende accettato dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza, ad intero suo rischio, ed è quindi invariabile per la durata del contratto.

Per il servizio relativo alla conduzione degli altri scuolabus di proprietà comunali meglio specificati all'art.1, e per il servizio di assistenza e vigilanza, qualora se ne presenti la necessità, la ditta aggiudicataria applicherà la medesima tariffa di aggiudicazione dell'appalto.

Anche per il servizio di assistenza scolastica la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo in riferimento alle ore effettivamente svolte in rate mensili posticipate.

Il C.C.N.L. assunto come riferimento per quanto concerne il personale di assistenza è sempre quello delle Regioni e autonomie locali.

Art.7 **(Piano di trasporto)**

Prima dell'inizio del servizio trasporto per il nuovo anno scolastico (almeno venti giorni prima), l'Ufficio Scolastico del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata definisce i percorsi che la ditta aggiudicataria è tenuta a verificare, per accertarne i tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade, le fermate/punti di raccolta, ove esistenti, gli itinerari di massima.

Alla fine del mese di ottobre il piano di trasporto diverrà definitivo tenendo conto dei dati acquisibili solamente con la riapertura delle scuole, quali il numero effettivo degli utenti del servizio, i loro nominativi ed indirizzi e l'articolazione dello svolgimento dell'attività scolastica (ad esempio l'indicazione dei giorni di rientro pomeridiano).

Il piano di trasporto dovrà rispettare i seguenti standard qualitativi minimi:

- la durata massima di permanenza, per ciascun percorso, degli alunni sugli scuolabus è di 45 minuti per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° grado e di 25 minuti per gli alunni della scuola dell'infanzia;
- i Km di percorrenza per le cinque linee come descritte nell'allegato al presente capitolato.

Il piano di trasporto annuale definitivo dovrà essere osservato scrupolosamente. Le corse del servizio di trasporto scolastico dovranno esercitarsi nei soli giorni previsti dal calendario scolastico. L'Amministrazione si riserva comunque di variare il piano di trasporto in ragione delle necessità del servizio.

In caso di entrata e/o uscita diversificata degli alunni, rispetto all'orario scolastico previsto, causa scioperi, riunioni sindacali scolastiche, la ditta deve garantire la possibilità di effettuare percorsi in orari diversi e/o supplementari rispetto a quelli programmati.

Potranno accedere al servizio di trasporto scolastico soltanto gli alunni e gli studenti iscritti in un elenco ufficiale predisposto dall'Ufficio Scolastico e comunicato alla ditta.

I percorsi del servizio di trasporto scolastico potranno interessare strade statali, provinciali e comunali, ma non private.

Il servizio deve essere svolto nel rispetto del calendario scolastico, distribuito su 6 giorni settimanali - dal lunedì al sabato - per la scuola primaria tempo comune e la scuola secondaria di I grado secondo le seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07:20 alle ore 08:30 circa;
- dalle ore 12.00 alle ore 13:20 circa (per la scuola primaria tempo comune);
- dalle ore 13:30 alle ore 14:00 circa (per la scuola secondaria di I grado).

Il servizio relativo al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e la scuola primaria tempo pieno sarà distribuito su 5 giorni settimanali - dal lunedì al venerdì - secondo le seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07:20 alle ore 08,30 circa (per la scuola primaria tempo pieno);
- dalle ore 8:30 alle ore 9:30 circa (per la scuola dell'infanzia);
- dalle ore 15:45 alle ore 17.30.

Le predette fasce orarie sono da intendersi a titolo presuntivo e possono variare in base all'organizzazione del servizio.

E' fatto divieto all'appaltatore di apportare variazioni all'orario e al percorso se non espressamente autorizzate dall'Ufficio Scolastico dell'Ente. E' fatto altresì divieto di rendere accordi verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso concordato con il Comune.

Il numero degli alunni destinatari del servizio è indicativamente quantificato, sulla scorta degli utenti degli anni precedenti e delle istanze complessivamente pervenute, in n.400 così suddivisi calcolando la media del triennio precedente:

- scuole dell'infanzia circa 90;
- scuola dell'infanzia paritaria circa 10;
- scuole primarie circa 200;
- scuola secondaria di I grado circa 100.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter apportare modifiche al piano del trasporto qualora, durante l'anno scolastico, si verificano eventi eccezionali che, in via esemplificativa, di seguito si riportano:

- diversa ubicazione dei plessi scolastici nel raggio di almeno 10 chilometri dal vecchio plesso scolastico;
- aumento o diminuzione dei plessi scolastici;
- istituzione dei punti di prelievo sul territorio;
- variazione sostanziale, almeno nel termine di venti unità, del numero degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus da prelevare presso le rispettive abitazioni in mancanza dell'istituzione, anche parziale, dei punti di prelievo sul territorio;
- cambiamenti relativi all'ordinamento scolastico quali il numero dei rientri pomeridiani oppure il cambiamento degli orari scolastici.

Art.8

(Modalità di esecuzione del servizio)

Il trasporto deve essere effettuato, giornalmente, in base ai percorsi ed agli orari allegati al presente capitolato (allegato A) per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico vigente.

Detto servizio comprende il trasporto antimeridiano, il trasporto di fine mattinata e quello pomeridiano come meglio specificato nell'allegato al presente capitolato.

Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico sono prelevati dagli eventuali centri di raccolta o, in mancanza, dalle fermate previste e condotti ai plessi scolastici di appartenenza e viceversa.

Il programma relativo alle uscite didattiche organizzate dalle istituzioni scolastiche ed alle attività ricreative, sportive o culturali organizzate dal Comune, sarà comunicato alla ditta aggiudicataria dall'Ufficio Scolastico con almeno 3 (tre) giorni di anticipo rispetto agli eventi, con l'indicazione del numero previsto dei partecipanti, degli orari e dei luoghi di destinazione.

Per quanto concerne la prestazione principale del presente appalto di cui all'art.1, lettera *a*, il personale individuato dalla ditta appaltatrice dovrà effettuare, per tutta la durata dell'appalto, il percorso, individuato nell'allegato "A" al presente capitolato, dello scuolabus comunale tipo IVECO CC80E18M 86 targato AH759FK concesso in comodato gratuito alla ditta stessa.

Le linee, i percorsi e gli orari ed il numero dei trasportati di cui all'allegato al presente capitolato hanno carattere puramente indicativo, in quanto potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, a sopravvenute modifiche di percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici anche in relazione ad eventuali decisioni assunte dalle autorità competenti.

Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all'intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di variare insindacabilmente, in aumento o in diminuzione, il numero dei percorsi ed il chilometraggio degli stessi, le fermate ed il numero dei mezzi da mettere a disposizione.

L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti e sarà, inoltre, tenuto ad effettuare eventuali variazioni di percorso, in corso d'anno, qualora vengano presentate richieste da parte di nuovi utenti.

Art.9

(Personale impiegato)

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso.

In particolare il personale adibito alla conduzione dei mezzi dovrà essere munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente CQC - ai sensi dell'art.116 del Codice della Strada - D. Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii., e dai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010).

La ditta aggiudicataria è responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato, essa è tenuta, nei confronti del proprio personale, al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza, sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore ed il personale da essa dipendente, socio o comunque impiegato dall'appaltatore.

L'affidataria deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, essa dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. e dalla altre previste in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.

Il personale deve essere munito di:

- tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell'autista e dell'impresa, conformemente alle previsioni contenute nell'art.18, comma 1 lett.u e nell'art.26, comma 8, del D. Lgs. n.81/2008;
- telefono cellulare per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte del personale con i genitori degli utenti, con la ditta, con il Comune o viceversa.

Il personale non riceve ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

Il costo che compete alla Ditta appaltatrice relativo al personale è commisurato alle ore di servizio che sono richieste dal Comune e che sono effettivamente svolte. La remunerazione avviene in base alla tariffa oraria definita per dette figure professionali a seguito dell'offerta economica di aggiudicazione della procedura di gara.

Art.10

(Norme di comportamento del personale)

Le competenze del personale consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie, quali ad esempio salita e discesa dai mezzi.

La ditta deve mettere a disposizione del servizio assistenti, qualora richiesti, in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi degli alunni, delle famiglie, degli insegnanti e del personale dell'Amministrazione Comunale.

La sorveglianza e l'assistenza consistono nella particolare cura ed attenzione da parte degli assistenti nel far salire gli alunni sullo scuolabus e di farli scendere alle fermate, farli sedere nell'apposito posto loro attribuito, sorvegliarli durante la fase del trasporto, accompagnarli dallo scuolabus all'ingresso del plesso scolastico, e viceversa, dove la responsabilità dell'incolumità degli alunni viene assunta dal personale della scuola all'uopo incaricato dal dirigente scolastico.

Per quanto concerne il ritorno dal plesso scolastico alle rispettive abitazioni, l'assistente, prima della partenza dello scuolabus, deve accertarsi della presenza di tutti gli alunni da trasportare, organizzare ogni singola discesa alle fermate controllando gli alunni che devono effettivamente scendere ed, in caso di situazioni di potenziale pericolo, avvertire immediatamente l'autista.

In caso di assenza dei genitori o dei loro delegati alla fermata, l'alunno dovrà essere trattenuto sull'autobus e opportunamente sorvegliato e l'impresa aggiudicataria dovrà avvisare dell'accaduto l'Ufficio Scolastico del Comune.

In attesa dell'arrivo del genitore o di un suo delegato, il minore dovrà essere consegnato presso l'Ufficio Scolastico, che provvederà ad avvisare telefonicamente i genitori.

Gli alunni, come previsto dall'art.6 del vigente "Regolamento del Servizio Trasporto Scolastico", devono essere riconsegnati alle fermate ai genitori od a persone da essi autorizzate con formale delega scritta.

Qualora vengano denunciati atteggiamenti non consoni o omissivi a quanto previsto nel presente articolo, l'Ufficio Scolastico del Comune, con formale comunicazione scritta, ha la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dell'assistente e/o dell'autista responsabile dei presunti atteggiamenti non consoni od omissivi. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la ditta può presentare controdeduzioni motivando quanto contestato. In caso di mancato accoglimento da parte dell'Ufficio Scolastico delle eventuali giustificazioni o delle controdeduzioni, la ditta deve provvedere all'immediato allontanamento dal servizio dell'assistente e/o autista sostituendolo/i con altro/i avente i medesimi requisiti di cui al presente capitolato.

Sull'automezzo o automezzi utilizzati, il personale della ditta aggiudicataria avrà anche i seguenti compiti:

- assicurarsi che la salita e la discesa degli utenti avvenga in modo ordinato;
- assicurarsi, all'arrivo alla scuola, che la stessa sia aperta prima di far scendere gli alunni e che tutti entrino nel plesso;
- al ritorno, al momento della ripresa degli alunni a scuola, assicurarsi di non partire prima dell'orario fissato per evitare di lasciare eventuali alunni ancora dentro il plesso scolastico;
- collaborare con l'Ufficio Scolastico del Comune nell'attività di verifica che gli utenti trasportati abbiano presentato richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico.

Art.11

(Oneri a carico dell'appaltatore in materia di personale)

La ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, dovrà:

- produrre elenco del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto; in particolare per quanto riguarda i conducenti dovrà produrre copia della patente di guida prevista dal D. Lgs. n.285/92 e ss.mm.ii., del

certificato di abilitazione professionale (CAP) e della carta di qualificazione conducente (CQC) secondo la normativa vigente, nonché la documentazione relativa all'assunzione;

- presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- produrre il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii;

Qualora l'Ente appaltante abbia necessità di altro personale, ad es. autista scuolabus per la sostituzione di personale comunale impiegato nella conduzione degli altri scuolabus indicati nell'art.1 oppure di personale adibito al servizio di vigilanza ed assistenza durante il trasporto degli alunni sugli scuolabus, ne fa richiesta via mail con un preavviso di almeno 6 ore, alla ditta aggiudicataria, la quale provvede a reperire il personale adeguato ed inviando il nominativo dello stesso e la relativa documentazione all'Ufficio Scolastico del Comune.

La ditta è tenuta ad osservare tutte le norme di carattere previdenziale, assicurativo e di sicurezza sul lavoro vigenti, riconoscendo al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto nazionale di categoria.

Il personale impiegato dovrà restare lo stesso per tutto il periodo di svolgimento del servizio, salvo per il verificarsi di cause di forza maggiore, di cui dovrà sempre esserne data apposita e motivata comunicazione preventiva via mail all'Ufficio Scolastico del Comune. I sostituti degli autisti dovranno essere perfettamente a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Art.12

(Osservanza delle norme in materia di lavoro)

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle normative vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non aderente ad associazioni firmatarie ed indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'impresa. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei citati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti è a rischio e spese dell'appaltatore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta.

L'appaltatore si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Responsabile del Servizio Scolastico del Comune al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o siano in contrasto con quanto pattuito con il Comune.

L'appaltatore dovrà attuare gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81 del 09.04.2008 a carico del Datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed informare il Comune delle attività poste in essere prima dell'inizio del servizio e, successivamente, all'inizio di ogni anno scolastico.

La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

Art.13

(Autoveicoli sostitutivi adibiti all'espletamento del servizio)

In caso di improvvisa indisponibilità di uno o più automezzi di proprietà dell'Ente, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione con mezzo/i idoneo/i e quindi assicurare in ogni caso il servizio di trasporto; dovrà utilizzare mezzo/i di sua proprietà, in possesso delle seguenti caratteristiche da dichiarare nell'istanza di presentazione dell'offerta:

- data di immatricolazione non precedente all'anno 2012;

- deve/devono essere omologato/i, idoneo/i ed autorizzato/i al trasporto scolastico degli alunni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di I grado ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché munito/i della necessaria documentazione richiesta per la circolazione;
- essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dalla normativa vigente; eventuali variazioni e/o rinnovi di revisione e ogni altra verifica o ispezione dei mezzi resa obbligatoria dalle norme di legge e/o regolamenti, disposizioni, ecc. dovranno essere comunicati all'Ufficio Scolastico del Comune;
- essere munito/i di polizza assicurativa RCA;
- possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi e difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 aprile 1977.

Il fornitore è tenuto a comprovare, prima dell'inizio del servizio, la disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, ecc.) del/i mezzo/i che utilizzerà per il servizio di sostituzione degli scuolabus di proprietà comunale ai sensi della vigente normativa.

La ditta è tenuta all'utilizzo di mezzi che non presentino, nell'espletamento del servizio, segni di incidenti o quant'altro che ne modifichi lo stato originale.

L'appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione attestante l'idoneità dei mezzi, ai fini della normativa vigente, prima dell'utilizzo degli stessi e copia della carta di circolazione.

Gli automezzi effettivamente impiegati nel servizio appaltato per la sostituzione di scuolabus di proprietà dell'Ente inutilizzabili devono corrispondere a quelli nominati nella domanda di partecipazione alla gara, fatte salve future nuove acquisizioni e le successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine; è fatta in ogni caso tassativa esclusione di modificazione della dotazione dei veicoli in servizio in senso peggiorativo in termini di vetustà e di capienza dei veicoli stessi nonché di requisiti di qualità offerti in sede di gara.

Qualsiasi successiva variazione sull'impiego dei mezzi dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltante al Comune e da questi accettata, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.

Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante dal libretto di circolazione, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.

La ditta appaltatrice dovrà rispettare le disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, condotta di marcia, etc.).

L'appaltatore dovrà provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza, degli automezzi utilizzati per il servizio sostitutivo di mezzi dell'Ente non utilizzabili.

Art.14

(Autoveicoli sostitutivi - oneri a carico dell'appaltatore)

Per gli automezzi sostitutivi forniti dalla ditta appaltatrice, tutte le spese di gestione del servizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni a qualsiasi titolo degli automezzi destinati alle sostituzioni sono a carico del fornitore, il quale ha, inoltre, l'obbligo della regolare preordinata manutenzione dei mezzi che non potranno essere destinati ad usi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. Nello specifico sono a carico del fornitore:

- a. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, lubrificanti, manutenzione e sostituzione pneumatici, montaggio di pneumatici e montaggio di catene, lampadine, tergicristalli, componenti del motore soggetti ad usura, quali ad esempio cinghie di trasmissione, candele, batterie, pastiglie e dischi freni, filtri e componenti del motore in generale, sostituzione di tappezzerie e sedili nei casi di danno, deterioramenti o rotture conseguenti a mancata manutenzione, ecc.);
- b. il carburante;
- c. la pulizia interna ed esterna dei mezzi, con cadenza settimanale e comunque anche con cadenza più frequente ogniqualvolta si renda necessario;
- d. l'esecuzione dei tagliandi periodici, secondo le indicazioni dei costruttori dei mezzi;
- e. le sanzioni amministrative e contravvenzioni;
- f. tassa di possesso;
- g. tasse e imposte per l'aggiornamento dei libretti di circolazione;
- h. assicurazione RC auto;

i. la revisione periodica così come prevista per legge di cui il fornitore è tenuto a trasmettere copia all'Amministrazione Comunale.

Il fornitore è inoltre tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della manutenzione.

Nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno gli automezzi sostitutivi forniti dalla ditta appaltatrice dovranno essere dotati, a cura e spese dell'appaltatore, di pneumatici da neve o di catene.

Si precisa che si tratta di obblighi per gli automezzi sostitutivi forniti dalla ditta aggiudicataria.

Per gli automezzi di proprietà comunale gli obblighi di cui al presente articolo lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) sono a carico dell'Amministrazione appaltante.

Art.15 - Sopralluogo

E' obbligatorio il sopralluogo degli itinerari da percorrere per il trasporto scolastico e dei mezzi da utilizzare in dotazione dell'Amministrazione Comunale. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il rappresentante dell'impresa (amministratore, dipendente tecnico appositamente delegato, tecnico abilitato ovvero persona idonea munito di adatta documentazione che ne attesti la carica) dovrà prendere visione dei percorsi indicati nell'allegato al presente capitolato speciale.

All'incaricato della ditta che effettuerà il sopralluogo, verrà rilasciata una copia di presa visione dei luoghi, sottoscritta dallo stesso e dal Responsabile del procedimento.

La certificazione, dovrà essere inserita, pena l'esclusione, nei documenti di gara.

Art.16

(Oneri a carico dell'Amministrazione)

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- fornire alla ditta appaltatrice il calendario predisposto dalle autorità scolastiche, l'elenco nominativo degli utenti iscritti al servizio con l'indicazione della residenza, della scuola frequentata e dei relativi orari di entrata e di uscita;
- comunicare alla ditta appaltatrice le variazioni, conseguenti a nuove iscrizioni, ad una diversa articolazione dell'orario delle lezioni o ad altre sopraggiunte evenienze non prevedibili, da apportare al piano di lavoro annuale in modo da riorganizzare il servizio nella settimana successiva;
- concordare con la ditta aggiudicatrice la revisione dei percorsi che comporti un aumento o una diminuzione chilometrica;
- liquidare alla ditta appaltatrice le competenze ad essa spettanti per il servizio reso come meglio specificato al successivo art.17;

Art.17

(Corrispettivo e revisione)

L'Amministrazione comunale corrisponde alla ditta appaltatrice un compenso pari all'importo di aggiudicazione, oltre l'I.V.A. di legge, che è comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto.

Il corrispettivo dovuto è liquidato mensilmente per i soli mesi di svolgimento del servizio (settembre - luglio) entro trenta giorni dalla presentazione delle relative fatture. Le fatture saranno liquidate solo dopo la stipulazione del contratto, se successiva all'avvio del servizio, e la verifica del puntuale assolvimento della prestazione.

Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Non è ammessa la revisione del corrispettivo per tutta la durata dell'appalto. Pertanto l'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta economica, deve valutare e ponderare il rischio derivante dall'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi utilizzati nell'organizzazione dell'impresa, nonché dalle dinamiche salariali del personale impiegato.

Art.18

(Verifiche)

L'Amministrazione comunale ha il diritto di effettuare in ogni momento controlli, al fine di verificare che il servizio venga svolto nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e nel piano di lavoro annuale; può predisporre periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi sostitutivi che la ditta appaltatrice fornisce e ordinare tutte le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie.

La ditta appaltatrice accetta di sottostare a tutti i controlli consentendo al personale comunale o ad altro appositamente incaricato l'accesso sugli scuolabus e di adottare le misure di sicurezza che venissero prescritte.

Art.19

(Subappalto e cessione del contratto)

E' fatto divieto di subappaltare in qualsiasi forma, anche parziale, il servizio oggetto del presente capitolato. E' assolutamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Il divieto di cessione del contratto e di subappalto si estendono a tutta la durata dell'appalto. Il contravvenire al divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, salvo i maggiori danni accertati.

Le cessioni dei crediti derivanti dal contratto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art.106 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Art.20

(Penali)

Ove si verificano inadempienze da parte del fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione Comunale penali in relazione alla gravità delle inadempienze a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto di appalto e suoi allegati e nella vigente normativa.

Le penali minime che l'Amministrazione Comunale ha titolo di applicare sono le seguenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento:

Penali in Euro	Tipologia
1. 1.000,00	per ogni giorno o frazione di giorno (turno) in cui non venga erogato il servizio salvo per comprovate cause di forza maggiore;
2. 500,00	ogni qualvolta viene negato l'accesso agli incaricati dall'Amministrazione Comunale ad eseguire i controlli, sopralluoghi o ispezioni;
3. 500,00	comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca inadempienza;
4. 500,00	mancato rispetto dell'orario di ingresso e di uscita degli alunni trasportati nelle scuole di appartenenza, superiore ai venti minuti rispetto all'orario scolastico per ciascuna inadempienza;
5. 500,00	per ogni mancata comunicazione all'Ente e/o alle famiglie degli utenti di eventuali ritardi o guasti che comunque dovessero verificarsi;
6. 3.500,00	inosservanza anche parziale delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n.81/2008 e Direttive in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (per ciascun episodio);
7. 500,00	effettuazione di percorso durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti, per ciascun percorso;
8. 500,00	mancata dotazione di telefono cellulare al personale autista e accompagnatore, per ciascun episodio riferito a ciascuna figura e per ciascun giorno;

In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale provvede alla contestazione scritta, eventualmente anche solo via e-mail, al soggetto Rappresentante per il fornitore, o suo sostituto, del disservizio o dell'inadempimento ed alla contestuale fissazione di un termine, a suo insindacabile giudizio, per la regolarizzazione, in relazione alla gravità del disservizio o dell'inadempimento e all'incidenza sulla regolarità del servizio reso.

Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate all'atto del verificarsi della inadempienza oppure al momento in cui l'Ente ne sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il Responsabile incaricato dal fornitore.

Alla contestazione formulata dall'Amministrazione Comunale, il fornitore ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre *tre giorni* dalla data di ricevimento della nota di contestazione ovvero nel maggiore termine stabilito dall'Amministrazione, in casi di particolare complessità.

Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di accertato inadempimento o disservizio, il Comune applicherà la relativa penale.

Nelle more della regolarizzazione del servizio o della sua ripresa in caso di interruzione o sospensione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare ad altra ditta l'esecuzione, anche parziale, della prestazione e potrà eventualmente far ricorso anche ad altre ditte di trasporto o servizio taxi qualora si rendesse necessario per garantire il regolare andamento del servizio. In tali casi il maggior onere finanziario sostenuto dall'Amministrazione farà carico al fornitore restando in ogni caso il diritto al risarcimento degli ulteriori danni che possano essere derivati all'Amministrazione Comunale e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali non pregiudica i diritti spettanti al Comune per le violazioni contrattuali ed in particolare il diritto al risarcimento del maggior danno arrecato e la refusione di tutte le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle inadempienze riscontrate.

Tanto le penali, quanto le somme percepite a titolo del risarcimento del maggior danno e le spese suddette, saranno imputate alla quota parte del compenso per il mese durante il quale è stato accertato l'inadempimento o, se non sufficiente, a quelle dei periodi successivi, mediante trattenuta sui mandati di pagamento emessi in favore del fornitore stesso. Le trattenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della cauzione che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrata.

Qualora l'affidatario non ottemperi tempestivamente alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione per il ripristino della piena funzionalità del servizio, la stazione appaltante avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di affidamento con preavviso di 15 (quindici) giorni, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal successivo art.24, e restando a carico dello stesso affidatario il risarcimento di eventuali ulteriori danni ed il rimborso di eventuali ulteriori spese derivanti all'Ente a questo riguardo.

Art.21

(Risoluzione del contratto)

Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- mancato inizio del servizio;
- interruzione non motivata del servizio;
- abbandono del servizio;
- riscossione di tariffe per l'espletamento del servizio;
- perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;
- impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;
- inosservanza delle norme di legge e contrattuali nei confronti del proprio personale ed, in particolare, il mancato pagamento degli oneri contributivi od assicurativi così come il mancato o più volte reiterato ritardo nella corresponsione degli stipendi;
- utilizzo di mezzi non in regola con la normativa vigente in materia di circolazione;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;
- subappalto o cessione del contratto;
- mancata attuazione delle proposte migliorative del servizio presentate in sede di gara;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- quando, ripetutamente, durante il periodo contrattuale, l'Amministrazione abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali.

Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Comune incamererà la cauzione definitiva a titolo di penale e l'appaltatore risponderà, oltre che dei danni subiti,

anche degli eventuali maggiori costi che il Comune stesso dovrà sostenere per la gestione del servizio, fino alla conclusione delle procedure per una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo rapporto contrattuale.

Art.22
(Recesso unilaterale)

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata alla ditta appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Qualora l'Amministrazione Comunale, nella vigenza del contratto, dovesse deliberare il ricorso ad un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, oppure ravvedesse opportunità della soppressione del servizio o infine ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi, via PEC, con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, al termine dell'anno scolastico in corso, senza alcun indennizzo alla ditta appaltatrice.

Art.23
(Esecuzione in danno)

L'Amministrazione, verificando abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ha la facoltà di ordinare ad un'altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione delle spese e dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art.24
(Cauzione definitiva)

Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire a favore del Comune e per tutta la durata dell'appalto una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale in uno dei modi e con le caratteristiche di cui all'art.93 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione è versata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa definizione di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la ditta appaltatrice e sempre che al Comune non competeva il diritto di incameramento totale o parziale della stessa.

Art.25
(Responsabilità e danni)

L'appaltatore si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto. Si accolla, quindi, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero agli utenti, al Comune o a terzi, a cose o a persone; esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.

L'appaltatore è responsabile verso il Comune dell'esatto e puntuale adempimento del contratto e dell'operato dei suoi dipendenti.

Per tale motivo, a maggiore garanzia, l'appaltatore costituisce e consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: l'appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

- la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- la polizza dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
- la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 1.500.000,00 con limite non inferiore ad euro 1.500.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore a euro 1.000.000,00 per R.C.O. per persona;
- la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo;
- la polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'appaltatore;
- la polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in originale o copia conforme, dall'appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto;
- le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Art.26

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 8, della L. 13 agosto 2010, n.136, con le modifiche apportate dal D. L. 12 novembre 2010, n.187, convertito, con modificazioni, con la L.17 dicembre 2010, n.217, impegnandosi ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati a ricevere i pagamenti dovuti per il servizio in parola.

Nell'ipotesi in cui le relative transazioni siano state eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente negozio sarà risolto di diritto ai sensi della normativa vigente.

Art.27

(Trattamento dei dati dell'appaltatore)

I dati personali dell'appaltatore e del personale da questi dipendente saranno trattati per tutti gli adempimenti consequenziali la stipulazione del contratto e la gestione del servizio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. n.196/2003; responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Andrea Luzi.

Art.28

(Contratto)

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa entro sessanta giorni dalla data di efficacia della aggiudicazione definitiva, salvo il maggior termine occorrente per la verifica dei requisiti autodichiarati dalla ditta in sede di gara.

L'inizio del servizio di trasporto scolastico deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto e la sua registrazione sono a carico della ditta appaltatrice.

Art.29
(Foro competente)

Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente capitolato che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Teramo.

Art.30
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.

La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma recedente.

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa espresso riferimento al bando di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti in materia di appalti con particolare riferimento agli appalti di servizi.

Allegati:

Percorsi delle varie linee scolastiche